

16/25

LEGGE REGIONALE

Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25.3.1974, n. 18

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, integrato dalla legge regionale 17 agosto 1974, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'art. 8, 2° comma, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e della attrezzatura necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, 4° comma, del Regolamento del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è destinato ai Gruppi consiliari, di cui al primo comma, personale in servizio presso la Regione o, in mancanza, assunto con contratto a termine, nella seguente misura:

a) due unità per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;

b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni non inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unità per ciascun Gruppo consiliare.

L'assegnazione o assunzione con contratto a termine del personale è disposto, entro dieci giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi consiliari.

In caso di assunzione con contratto a termine, con il relativo provvedimento, dovranno essere determinate le assunzioni e la misura del trattamento economico equiparato a quello del personale regionale che svolge medesime mansioni.

La durata del contratto a termine non può, in ogni caso, superare quella della legislatura.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

I contributi di cui al primo comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all'uopo nel bilancio della Regione.

Art. 2

Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è aggiunto il seguente art. 8 bis:

(Segreterie dei Gruppi consiliari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, ciascun Gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo.

Al suddetto Ufficio sono assegnate unità di personale nella misura e con le modalità stabilite dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

Il personale dipendente della Regione che cessa nel corso della legislatura il servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi è destinato ad altro Ufficio regionale.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente leg-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ge presta servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi Consiliari regionali con iscrizione alla assicurazione obbligatoria I.N.P.S. è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi del 1° comma sono compresi nella vigente Tabella A/1 allegata alla legge 25 marzo 1974, n. 18.

L'inquadramento nelle fasce funzionali e nei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni svolte, purchè in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 41 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, av verrà con deliberazione della Giunta regionale con la procedura prevista dell'art. 85, 3° comma, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera è riconosciuta un'anzianità per il servizio comune prestato anteriormente all'inquadramento presso le segreterie dei Gruppi valutata secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Art. 4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente determinato con le modalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

IL VICE PRESIDENTE
Matarrese

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ventura

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 3 marzo 1975 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE
Matarrese